D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 31 gennaio 2017 - n. 925
Primo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Albairate (MI), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Città Metropolitana di Milano e la Comunità Montana del Piambello, con note acquisite agli atti regionali, hanno inviato gli atti di nomina delle rispettive Commissioni Paesaggio;
- la Comunità Montana Valle Imagna ha trasmesso, con nota acquisita agli atti regionali, le nuove convenzioni con i comuni di Bedulita (BG), Berbenno (BG) e Costa Valle Imagna (BG) e le delibere comunali con le quali si conferma il conferimento alla Comunità Montana medesima dell'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione Campospinoso Albaredo, costituita tra i comuni di Albaredo Arnaboldi (PV) e Campospinoso (PV), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione (atto costitutivo dell'Unione, regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio, delibere di conferimento all'Unione delle funzioni paesaggistiche, decreto di nomina della Commissione Paesaggio dell'Unione) ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il Parco del Lura con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la nuova convenzione con i comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO) e la delibera di nomina di un nuovo componente della Commissione Paesaggio istituita presso il Parco del Lura, ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni convenzionati;
- i Comuni di Gorno (BG), Roncola (BG), Inverigo (CO), San Fermo della Battaglia (CO), Sormano (CO), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Varenna (LC), Cologno Monzese (MI), Delebio (SO), Buguggiate (VA), Cardano al Campo (VA), Golasecca (VA), Ranco (VA), Saronno (VA), Travedona Monate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Albairate (MI), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Città Metropolitana di Milano e la Comunità Montana del Piambello, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Bedulita (BG), Berbenno (BG) e Costa Valle Imagna (BG), verificata la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana Valle Imagna, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, in base alle convenzioni in atto, continueranno ad essere esercitate dalla Comunità Montana Valle Imagna;
- l'Unione Campospinoso Albaredo, costituita tra i comuni di Albaredo Arnaboldi (PV) e Campospinoso (PV), verificata la documentazione trasmessa ed a seguito delle delibere comunali di conferimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione medesima, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO), a seguito del rinnovo della convenzione con il Parco del Lura, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Gorno (BG), Roncola (BG), Inverigo (CO), San Fermo della Battaglia (CO), Sormano (CO), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Varenna (LC), Cologno Monzese (MI), Delebio (SO), Buguggiate (VA), Cardano al Campo (VA), Golasecca (VA), Ranco (VA), Saronno (VA), Travedona Monate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^ Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

a) il comune di Albairate (MI), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

b) la Città Metropolitana di Milano e la Comunità Montana del Piambello, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

c) i comuni di Bedulita (BG), Berbenno (BG) e Costa Valle Imagna (BG), risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016, che, in base alle convenzioni in atto, continueranno ad essere esercitate dalla Comunità Montana Valle Imagna;

d) l'Unione Campospinoso Albaredo, costituita tra i comuni di Albaredo Arnaboldi (PV) e Campospinoso (PV), a seguito del conferimento all'Unione dell'esercizio delle funzioni paesaggistiche, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

e) i comuni di Bregnano (CO), Cadorago (CO), Cassina Rizzardi (CO), Lomazzo (CO) e Rovellasca (CO), a seguito del rinnovo della convenzione con il Parco del Lura, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016;

f) i Comuni di Gorno (BG), Roncola (BG), Inverigo (CO), San Fermo della Battaglia (CO), Sormano (CO), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Varenna (LC), Cologno Monzese (MI), Delebio (SO), Buguggiate (VA), Cardano al Campo (VA), Golasecca (VA), Ranco (VA), Saronno (VA), Travedona Monate (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall'art. 13 della l.r. 14/2016.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova